

Codice A1813B

D.D. 17 dicembre 2021, n. 3816

Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Lavori per la riduzione del rischio idraulico nel territorio comunale di Piobesi Torinese (TO)", presentato dall'Amministrazione comunale di Piobesi Torinese. Cat. B1.13 - Pos. 2021-26/VER. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006.



ATTO DD 3816/A1813B/2021

DEL 17/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Lavori per la riduzione del rischio idraulico nel territorio comunale di Piobesi Torinese (TO)”, presentato dall’Amministrazione comunale di Piobesi Torinese. Cat. B1.13 – Pos. 2021-26/VER. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006.

Premesso che:

- in data 23/09/2021 il sig. Lodovico Cosso, in qualità di delegato del Legale Rappresentante del Comune di Piobesi Torinese (TO), ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale la domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto “Lavori per la riduzione del rischio idraulico nel territorio comunale di Piobesi Torinese (TO)”;
- la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;
- il progetto interessa il territorio comunale ad ovest del centro abitato e si estende a partire dalla sponda destra del Rio Essa fino alla sponda destra del Torrente Chisola nel settore a monte della S.P. n. 142, interessando interamente spazi ad uso agricolo dove compaiono alcune strutture abitative. Esso consiste sostanzialmente nelle seguenti attività (per ogni ulteriore informazione si rimanda agli elaborati di progetto): 1) manutenzione del Rio Essa, mediante il decespugliamento delle scarpate fluviali e la gestione della vegetazione spondale per 500m a monte del previsto manufatto di regolazione; 2) realizzazione dell’arginatura principale, in terra a sezione trapezia, nel tratto compreso tra l’incrocio di Via Gariglio e Via Bobbio fino all’incile della Gora Chisoletta, per uno sviluppo complessivo di circa 1.330m. L’argine prevede una quota di testa costante a 236,70m s.l.m., tranne nel segmento parallelo al progettato canale di scarico dove si attesta a 236,50m s.l.m., e rispetta in ogni caso il franco di sicurezza idraulica pari a 1m. Il corpo

arginale presenta un'altezza variabile da 1,7m a 3,6m e verrà formato in parte con il materiale proveniente dagli scavi del canale di scarico di cui sopra e in parte con approvvigionamenti esterni, avrà una larghezza sommitale variabile pari a 4m laddove necessario per il passaggio dei mezzi agricoli, e scarpate inerbite con inclinazione 3:2. L'arginatura include anche manufatti di regolazione (chiavica) in corrispondenza del Rio Essa (mediante opera in c.a. dotata di paratoie in acciaio inox a comando manuale) nonché presso le interferenze con i canali Molino, Sacchetto e Gora Chisoletta (dove si prevede anche la realizzazione di uno scatolare in c.a. per l'attraversamento dell'argine da parte della gora stessa); 3) realizzazione del canale di scarico, da Via Respaglette al Torrente Chisola, rispettivamente da monte verso valle, di lunghezza pari a 380m e una pendenza media del 0,6%, finalizzato a far defluire verso il torrente le acque provenienti dall'Essa e deviate dall'arginatura. Il canale presenterà una sezione trapezia con una larghezza di fondo di 7m e scarpate aventi inclinazione 3:2, per un'altezza variabile da 1,7m a 2,8m, e il fondo scorrevole nel tratto iniziale verrà protetto da una platea in massi naturali per contrastare i possibili fenomeni erosivi localizzati mentre nella restante parte sarà stabilizzato a cemento o a calce (in funzione della granulometria del materiale di fondo); altresì le scarpate del canale verranno inerbite mediante idrosemina; 4) formazione di un attraversamento del canale di scarico e di nuovi tratti di viabilità, presso Via None e Via Respaglette, dove queste si pongono in interferenza con le opere in progetto, mediante la posa di un manufatto prefabbricato in c.a. avente una sezione idraulica di circa 8mx4m su Via Respaglette (l'incrocio con Via None viene spostato ad Ovest dell'attraversamento); 5) opere di protezione presso Cascina Gariglio, consistenti nella realizzazione di un muro perimetrale in c.a. ubicato ad Ovest e a Sud della Cascina avente quota di testa a 236,15m s.l.m., altezza variabile fuori terra da 2m a 2,15m e sviluppo totale di circa 365m, nonché di un argine in terra posto ad Est della cascina medesima, con quota di testa sempre pari a 236,15m s.l.m., per uno sviluppo di circa 285m, e nello spostamento del Canale Sacchetto attualmente passante all'interno dell'insediamento in parola. E' altresì previsto l'adeguamento in quota della viabilità locale ai fini di un completo contenimento delle acque d'inondazione; 6) realizzazione di una scogliera in sponda destra del Torrente Chisola, in prossimità del punto di immissione del canale di scarico in progetto, per attenuare i processi di erosione che interessano questo tratto di sponda, lunga 240m e composta da massi naturali di cava con quota di testa pari al piano di campagna e altezza fuori alveo variabile tra 3m e 3,5m; 7) intervento alla confluenza del Canale Sacchetto nel Rio Essa, in centro abitato di Piobesi, con realizzazione di un muro in c.a. di sopralzo delle sponde in sinistra idrografica del canale e del rio, per circa 110m in totale, e altezza fuori terra di 1,5m, cui si aggiunge una lieve riprofilatura del punto di confluenza per ridurre gli effetti negativi in linea idraulica legati all'immissione controcorrente del canale nel rio;

- il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta o nei siti di Rete Natura 2000;
- in data 08/10/2021, con prot. n. 113776, il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con D.G.R. 12 Aprile 1999, n. 21-27037 e s.m.i., ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le direzioni Ambiente, Energia e Territorio (A1600A), Agricoltura e Cibo (A1700A) e Competitività del Sistema Regionale (A19000);
- in data 08/10/2021 il Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, comunicando il fatto a tutti i soggetti interessati con nota prot. n. 113897 di pari data;
- in data 11/10/2021, con prot. n. 19266-P, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino ha richiesto la produzione dei documenti necessari ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e

Logistica ha individuato, con Determinazione n. DD-A18 3012 del 21/10/2021, il Dirigente del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, Dott. For. Elio Pulzoni, quale soggetto responsabile del procedimento, e i funzionari del medesimo Settore, Dott. Geol. Giuseppe Ortu e Ing. Alberto Piazza, quali responsabili dell'istruttoria;

- in data 05/11/2021, prot. n. 6818, il Comune di Piobesi Torinese ha trasmesso la documentazione attinente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico necessaria alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino per i fini di competenza;
- è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale per gli adempimenti istruttori;

considerato che:

- sono pervenute a questo Settore, per il tramite della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, le seguenti osservazioni presentate nei termini prescritti: a) del Consorzio Irriguo "Orelle, Rey e Lame" di Vinovo, prot. n. 55759 del 24/11/2021; b) della Coldiretti Torino, prot. n. 52581 del 08/11/2021. Dette osservazioni sono state oggetto di discussione in sede di Organo Tecnico Regionale e della Conferenza di Servizi come meglio precisato nei punti che seguono. In estrema sintesi, il Consorzio Irriguo "Orelle, Rey e Lame" di Vinovo, in qualità di gestore della Gora Chisoletta, ha evidenziato un mancato coinvolgimento nella fase di analisi e di studio preliminare relativamente al nodo idraulico d'interesse, rappresentato dall'intersezione del progettato canale di scarico ed argine con il tracciato della gora, nonché ha espresso forti perplessità e completa contrarietà al progetto per quanto attiene: a1) al rapporto tra i manufatti di regolazione della gora stessa, ultracentenari e in muratura, e il previsto canale di scarico, indicando un diverso posizionamento di quest'ultimo per evitare la criticità data dall'intersezione delle due opere (proponendo quindi una ubicazione del punto di immissione del canale di scarico a monte dell'opera di presa irrigua, oppure a valle di questa, ma sempre a debita distanza); a2) al previsto inserimento di ulteriori organi di manovra nella gora, con effetti sulla regolazione delle acque per gli scopi irrigui nonché ai fini della sicurezza idraulica degli abitati di valle (Vinovo); a3) alle possibili ripercussioni, in fase di cantiere, sulla derivazione idrica per gli anzidetti scopi d'irrigazione. La Coldiretti Torino ha colto l'occasione per segnalare la propria contrarietà al progetto considerando inappropriato il sacrificio dei terreni agricoli fertili allo scopo di risolvere problemi idraulici di modesta entità, ciò attraverso la formazione nello specifico di opere dal costo non indifferente e che se non adeguatamente progettate possono anche determinare un peggioramento della situazione idraulica che si vuole eliminare; nella sua nota Coldiretti ha ritenuto invece più adatto promuovere un approccio al problema meno invasivo, che metta al centro la corretta gestione del territorio dal punto di vista urbanistico, la pulizia e la riprofilatura del Rio Essa nonché l'adeguamento dei tre ponti sul riale per contenere i danni in caso di fuoriuscita delle acque per eventi di piena riferiti ad un tempo di ritorno pari a 50 anni;
- con nota prot. n. 52696 del 09/11/2021 il Settore scrivente ha convocato la riunione dell'Organo Tecnico Regionale per il giorno 23/11/2021, invitando ARPA Piemonte quale supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 40/1998;
- nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico Regionale, con nota prot. n. 52700 del 09/11/2021, è stata indetta la Conferenza di Servizi per il giorno 23/11/2021 in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 bis, comma 6, della L. n. 241/1990 e s.m.i., allo scopo di effettuare, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. n. 40/1998, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;
- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati: 1. Città metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA, prot. n. 117103/TAO del 03/11/2021 (ns. prot. di ricevimento n. 51786 del 04/11/2021), che riporta il contributo interno del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera – Ufficio Scarichi Idrici – prot. n. 113440/TA2/LC del 26/10/2021; 2. Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 12727 del 11/11/2021 (ns. prot. di ricevimento n.

53447 del 11/11/2021); 3. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, prot. n. 22448 del 22/11/2021 (ns. prot. di ricevimento n. 55207 di pari data); 4. Comune di Vinovo, prot. n. 19327 del 18/11/2021 (ns. prot. di ricevimento n. 55154 del 22/11/2021); 5. Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), prot. n. 30738 del 23/11/2021 (ns. prot. di ricevimento n. 55558 di pari data); 6. Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Difesa del Suolo, prot. n. 56733 del 30/11/2021; 7. A.S.L. TO5, prot. n. 55363 del 19/11/2021 (pervenuto per il tramite della Direzione Ambiente, Energia e Territorio e registrato con prot. n. 57202 del 01/12/2021); 8. Direzione Ambiente, Energia e Territorio, prot. n. 140552 del 03/12/2021 (ns. prot. di ricevimento n. 57770 di pari data); 9. ARPA Piemonte, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione, prot. n. 110788 del 06/12/2021 (ns. prot. di ricevimento n. 58003 di pari data); 10. Comune di Piobesi Torinese, prot. n. 7194 del 19/11/2021 (ns. prot. di ricevimento n. 57418 del 02/11/2021);

- nell'ambito dei lavori dell'Organo Tecnico Regionale, e soprattutto della Conferenza di Servizi, sono state ampiamente discusse con i presenti le questioni sollevate dal Consorzio Irriguo "Orelle, Rey e Lame" di Vinovo e dalla Coldiretti Torino di cui sopra, dal Comune di Vinovo (che riprendono sostanzialmente quelle del predetto Consorzio) e dal Consorzio Irriguo Praterie Riunite (assicurare il ripristino delle condotte irrigue esistenti nei tratti interessati dalle opere e rendere transitabile, per i soli fini agricoli, la testa dell'argine), giungendo alla conclusione che l'intervento è ragionevolmente fattibile tenuto conto che nel suo complesso è finalizzato a risolvere la criticità idraulica per allagamento delle aree del concentrico di Piobesi Torinese mediante la riduzione della portata del rio al valore di 10mc/s quale taglio della piena duecentennale a monte dell'abitato, criticità che non risulta facilmente risolvibile con interventi meno invasivi. Inoltre, come si evince dal verbale della riunione della Conferenza di Servizi e come risulta dalla nota del Comune di Piobesi Torinese prot. n. 7194 del 19/11/2021, il progetto è stato condiviso con i proprietari dei fondi interessati dalle opere, e i progettisti, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Piobesi, si sono resi disponibili ad affrontare ulteriormente, nelle successive fasi di sviluppo del progetto, quegli aspetti di dettaglio che permettono di risolvere le osservazioni del Consorzio Irriguo "Orelle, Rey e Lame" di Vinovo, del Comune di Vinovo e del Consorzio Irriguo Praterie Riunite. Ciò posto, quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta e in considerazione del fatto che non sono emerse particolari criticità ambientali, gli interventi in progetto, per caratteristiche e localizzazione delle opere, sono da considerarsi compatibili con le varie componenti ambientali previa osservanza di quanto illustrato dettagliatamente nell'Allegato A alla presente determinazione, che viene unito quale parte integrante e sostanziale e che riprende i contenuti dei verbali delle riunioni dell'Organo Tecnico Regionale e della Conferenza di Servizi, nonché dei contributi pervenuti;

tutto ciò premesso e considerato,

- in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;
- tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. n. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del D.Lgs. n. 152/2006;
- in ragione del quadro istruttorio come sopra delineato, che porta ad escludere il progetto dalla fase di valutazione della procedura di VIA secondo norma vigente;
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

- visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 104/2017;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i.;
- vista la Determinazione n. DD-A18 3012 del 21/10/2021 del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

a) di escludere, per le ragioni espresse in premessa, dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, il progetto inerente "Lavori per la riduzione del rischio idraulico nel territorio comunale di Piobesi Torinese (TO)", presentato dall'Amministrazione comunale di Piobesi Torinese, subordinatamente all'osservanza di quanto dettagliato nell'allegato A alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. n. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Allegato A

Elenco delle indicazioni afferenti a specifiche normative di settore e delle raccomandazioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

1) Premessa

L'elenco che segue riporta le indicazioni afferenti a specifiche normative di settore e le raccomandazioni che sono contenute nei contributi pervenuti dai soggetti che costituiscono l'Organo Tecnico Regionale, nonché dai soggetti interessati al procedimento e invitati a parteciparvi.

2) Indicazioni afferenti a specifiche normative di settore e raccomandazioni

Le indicazioni afferenti a specifiche normative di settore e le raccomandazioni dovranno servire nei successivi sviluppi progettuali nonché nella fase di realizzazione dell'opera e in quella di esercizio.

- 2.1) dal punto di vista tecnico il progetto andrà calibrato in modo tale da escludere l'insorgenza di eccessivi e prolungati ristagni nelle aree a monte del rilevato arginale, tenendo conto delle morfologie di dettaglio dei terreni passibili di allagamento e adottando quegli accorgimenti tecnici idonei a limitare la permanenza delle acque, quali ad esempio l'introduzione di fossi di scolo, la corretta gestione delle paratoie, l'adeguata calibratura del nuovo ramo del Canale Sacchetto in prossimità di Cascina Gariglio (al fine di evitare le curve a gomito, ecc), tutto ciò assicurando deflussi nel Rio Essa e nel Canale Sacchetto compatibili con le sezioni d'alveo maggiormente critiche sotto l'aspetto idraulico poste nel centro abitato. Il progetto dovrà altresì: a) garantire l'adeguatezza dell'argine/muro in c.a. nei riguardi del franco idraulico di 1m anche lungo il margine di Cascina Gariglio; b) approfondire il piano di posa della fondazione del muro arginale in c.a. di Cascina Gariglio, in particolare nel tratto adiacente al nuovo percorso del Canale Sacchetto; c) verificare che i tratti di viabilità comunale oggetto di adeguamento per gli scopi progettuali presentino le necessarie condizioni di sicurezza anche nei confronti delle spinte idrauliche;
- 2.2) per quanto riguarda la parte dell'intervento previsto nel centro abitato presso la confluenza tra il Canale Sacchetto e il Rio Essa, andrà valutata attentamente la sua opportunità considerato che tale soluzione non può produrre significativi miglioramenti idraulici mantenendo l'attuale innesto controcorrente;
- 2.3) nell'ambito degli affinamenti progettuali riguardanti il rapporto d'interferenza tra il punto di immissione del canale di scarico nel Torrente Chisola e la Gora Chisoletta, dovranno essere esaminati i vari scenari considerando le ipotesi di un posizionamento di tale punto a monte dell'opera di presa della gora, a debita distanza, superando di conseguenza lo stato d'interferenza, oppure a valle di questa, sempre ad adeguata distanza, o ancora prevedendo il rifacimento delle murature antiche della gora medesima; in queste ultime due situazioni, in caso di confermata interferenza a raso, andranno risolte nel progetto le questioni relative alle modalità e responsabilità di gestione delle paratie, ciò allo scopo di assicurare il prelievo idrico agli aventi titolo, nei tempi dovuti, sia in fase di cantiere che di esercizio, e con l'obiettivo di non peggiorare le attuali condizioni di dissesto idraulico negli ambiti territoriali di valle (Comune di Vinovo);
- 2.4) il progetto dovrà altresì esplicitare le modalità di realizzazione delle chiaviche sul Rio Essa, sul Canale Molino e sul Canale Sacchetto, nonché valutare nel dettaglio le eventuali interferenze tra la falda freatica e lo scavo per la formazione del canale di scarico; inoltre,

più in generale, andrà minimizzato l'impatto sulla gestione idraulica del sistema Torrente Chisola – Rio Essa in accordo con i gestori delle strutture (al riguardo si segnala la presenza di un ramo dell'acquedotto in prossimità di Cascina Gariglio e di un pozzo in falda superficiale, probabilmente ad uso irriguo, lungo il tracciato del canale di scarico in progetto);

- 2.5) il progetto dovrà descrivere puntualmente l'area di cantiere anche attraverso la predisposizione di specifica planimetria contenente: a) l'ubicazione di eventuali impianti fissi; b) l'area di sosta dei mezzi utilizzati; c) l'area di stoccaggio degli idrocarburi, dei rifiuti e dei materiali di scavo e costruzione; d) la viabilità utilizzata dai mezzi d'opera. L'ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili con soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, in particolare per quanto riguarda le potenziali emissioni di polveri e il potenziale inquinamento acustico. Al riguardo sarà necessario che un Tecnico competente ed abilitato effettui, una volta stabiliti i percorsi dei mezzi d'opera ed il posizionamento delle aree di cantiere, una Valutazione Preventiva dell'impatto acustico sui potenziali ricettori sensibili presenti, confrontando i valori ottenuti con i limiti previsti dalle vigenti normative. In caso di superamento di tali limiti, si ricorda la possibilità di richiedere un'autorizzazione comunale in deroga per le attività di cantiere, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 447/1995. Al fine di limitare l'impatto acustico si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti possibili come, ad esempio: - localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni; - orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora; - programmare le operazioni più rumorose nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00/14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00); - se necessario, prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose. Inoltre l'ubicazione del cantiere dovrà essere scelta in modo da garantire la sicurezza idraulica dello stesso (in ogni caso eventuali depositi di materiali all'interno delle fasce fluviali dovranno essere compatibili con queste ultime);
- 2.6) ai fini dell'autorizzazione idraulica ex-RD n° 523/1904 in capo ad AIPo, relativamente alla scogliera in destra idrografica del Torrente Chisola ubicata nei pressi della presa idrica della Gora Chisoletta, nonché all'opera di immissione del canale di scarico, dovranno essere sviluppati a livello progettuale i seguenti aspetti: a) l'effetto conseguente all'innalzamento dei livelli idrici di piena duecentennale del Torrente Chisola in corrispondenza del ponte della S.P. n. 142 (pari a 55cm, con riduzione del franco idraulico a soli 25cm) dovuto all'immissione delle acque convogliate dal canale di scarico, effetto costituito da un potenziale rigurgito con estensione delle aree allagabili e possibili influenze sulle opere idrauliche esistenti, tutto ciò mediante la produzione di una specifica Relazione di Compatibilità idraulica (redatta ai sensi della Direttiva 4 del P.A.I. dell'Autorità di bacino del fiume Po di Parma, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*") che includa le eventuali possibili soluzioni alternative al fine di migliorare all'occorrenza lo smaltimento delle portate di piena del torrente; b) il corretto posizionamento della nuova scogliera evitando che l'opera si collochi all'interno della fascia A del P.A.I., in avanzamento verso l'alveo inciso, prevedendo nel contempo l'adeguato immersionamento dell'opera spondale a monte e a valle nella ripa naturale e una terminazione del canale di scarico e dell'argine all'esterno della predetta fascia A; c) le fasi di cantierizzazione delle nuove opere, mediante la redazione di appositi elaborati grafico-descrittivi riportanti in particolare gli accessi in alveo, la posizione planimetrica degli eventuali rilevati provvisori necessari all'esecuzione dei manufatti in alveo, le aree di stoccaggio (anche temporaneo) dei materiali di risulta, parco mezzi d'opera, baraccamenti, ecc;
- 2.7) ai fini dell'autorizzazione definitiva alla costruzione dell'opera ai sensi della L.R. n. 25/2003 e del relativo Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 12/R del 09/11/2004 e s.m.i., in capo

al Settore regionale Difesa del Suolo, nelle successive fasi di progettazione sarà necessario: a) in base all'art. 2 del citato Regolamento, ai fini della corretta classificazione dell'opera, precisare l'altezza massima del rilevato arginale di contenimento delle acque ed il volume di invaso (si evidenzia che l'opera ricade nell'ambito di applicazione del D.M. n. 26/06/2014), b) soddisfare quanto richiesto dall'art. 10 del D.P.G.R. succitato; c) evidenziare il beneficio che l'invaso apporterà sui colmi di piena per differenti tempi di ritorno; d) prevedere pendenze dei paramenti di monte e di valle dei rilevati di contenimento delle acque che non superino, in linea di massima, il rapporto 1:3 (arrivando in casi eccezionali a 26°-27° corrispondente a circa 1:2) ai fini di una migliore stabilità del manufatto arginale oltre che per una più agevole manutenzione e gestione dell'invaso e dei paramenti (come indicato nel "Manuale tecnico per la progettazione, costruzione e gestione degli sbarramenti ed invasi di competenza regionale" del 2011, alle pagine 68-69, disponibile online sul sito internet regionale), mentre l'utilizzo di pendenze maggiori dovrà essere sufficientemente motivato tecnicamente; e) effettuare una simulazione idraulica per la determinazione dell'area di dambreak (rottura del rilevato arginale) a valle dell'invaso; f) individuare la classe di rischio intrinseco ex art. 5 del D.P.G.R. n. 12/R del 09/11/2004 e s.m.i.; g) eseguire le verifiche tecniche secondo i riferimenti normativi attualmente vigenti (ad es. la verifica statica andrà effettuata ai sensi delle NTC/2018) e svolgere, in particolare, sul rilevato arginale, la verifica al sifonamento anche nel tratto in cui è presente un laghetto artificiale subito a valle dello stesso in sponda sinistra del Rio Essa; h) valutare, sulla base dei dati derivanti dal recente studio AIPo e dell'effetto degli allagamenti verificatisi storicamente, se le acque di esondazione del Torrente Chisola che fuoriescono dai fornici dell'autostrada Torino-Pinerolo e vengono veicolate dal rilevato ferroviario verso l'abitato di Piobesi, rappresentano un contributo significativo per l'alimentazione delle bealere che si riversano nel Rio Essa; i) valutare la possibilità di prolungare l'arginatura proposta a protezione della Cascina Gariglio fino a ricomprendere l'abitato posto immediatamente a Ovest, che secondo quanto si evince dall'esito della simulazione nello stato di progetto viene maggiormente lambito dagli allagamenti rispetto allo stato di fatto (le nuove opere non dovranno infatti in alcun modo peggiorare le attuali condizioni di pericolosità degli ambiti edificati);

- 2.8) in linea di principio la percorrenza di testa degli argini andrà limitata alle funzioni di manutenzione, ispezione e gestione dell'opera, nonché di accesso, da parte degli aventi titolo, ai campi, che risultano interrotti nella continuità per effetto dell'opera medesima; nell'ipotesi di rendere la testa dell'argine transitabile ai soli mezzi agricoli, giusto al fine di ridurre il passaggio nel centro abitato, il progetto dovrà esaminare nel dettaglio gli aspetti connessi ai flussi di traffico e alla sicurezza stradale sull'opera idraulica;
- 2.9) preso atto che nella documentazione progettuale emerge che i lavori interferiscono parzialmente con vincoli paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (art. 142 comma 1 lettera c), nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica (sarà competenza del Comune di Piobesi Torinese predisporre idonea documentazione ai sensi della L.R. n. 32/2008), dovrà essere ottenuto il parere preventivo e vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino presentando alla medesima la Relazione Paesaggistica redatta secondo il DPCM 12/12/2005, la Verifica ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. di conformità degli interventi previsti con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017, nonché il verbale con accluso parere della Commissione locale del paesaggio dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La suddetta Relazione Paesaggistica dovrà: a) approfondire l'analisi delle tutele di carattere paesaggistico operanti nell'ambito considerato accertando pertanto la presenza di eventuali usi civici, ovvero di specchi d'acqua con i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 delle Norme di Attuazione del PPR nei pressi delle aree di intervento; b) essere corredata con fotosimulazioni da punti di vista significativi per poter valutare l'alterazione percettiva permanente del paesaggio connessa all'esecuzione degli interventi in progetto; c) prevedere mitigazioni adeguate ad assicurare la continuità paesaggistica dei corsi

d'acqua interessati e il corretto inserimento e la coerenza paesaggistica dei nuovi elementi costruttivi (muri previsti a protezione della Cascina Gariglio, opere di ricucitura delle viabilità interferite) con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto agricolo circostante;

- 2.10) la variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell'intervento, previo accertamento puntuale di merito, dovrà garantire il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, nonché degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive del PPR come previsto dall'art. 46 delle NdA del PPR stesso e come specificato dall'art. 11 del Regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n. 4/R del 22/03/2019; inoltre la variante urbanistica dovrà aggiornare il quadro del dissesto idraulico e delle relative classi di pericolosità geomorfologica alla luce delle ricadute dell'intervento sul territorio;
- 2.11) per quanto attiene alla tutela archeologica, ai fini del rilascio del parere finale di competenza sul progetto da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, si rende necessaria l'attivazione di ulteriori procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex art. 25, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, con l'esecuzione di un piano di saggi archeologici preliminari, al fine di accertare la sussistenza o meno del rischio archeologico nell'area interferita dagli interventi in progetto e limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori. I saggi, da effettuare nelle aree con rischio archeologico relativo MEDIO e in numero tale da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, dovranno essere eseguiti da operatori con i necessari requisiti di specializzazione archeologica, sotto la direzione tecnica e scientifica della citata Soprintendenza e senza oneri per la stessa, concordando preliminarmente il piano dei sondaggi archeologici, il quale dovrà essere autorizzato dalla medesima prima dell'esecuzione;
- 2.12) negli sviluppi progettuali sarà opportuno: a) verificare l'interferenza delle opere da realizzare con la presenza nelle aree in questione di infrastrutture fognarie, coinvolgendo il Gestore del Servizio Idrico Integrato al fine di evitare eventuali problematiche connesse con la funzionalità del sistema fognario esistente; b) verificare la presenza di eventuali scarichi di acque reflue ed immissioni di acque meteoriche nei corpi idrici superficiali (di competenza comunale) valutando la possibilità di eliminarli, collettando quelli di acque reflue alla rete fognaria pubblica (gestita dalla SMAT S.p.A.); c) valutare ed attuare, in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), quanto necessario per eliminare eventuali immissioni di acque in pubblica fognatura che non necessitano di trattamento (le cosiddette acque parassite) e che possono creare una possibile problematica alla funzionalità dell'impianto di depurazione finale; d) evitare la formazione di nuovi scarichi di acque reflue di qualsiasi natura nel canale di scarico in progetto, valutando la possibilità di immetterle nella rete fognaria pubblica (gestita dalla SMAT S.p.A.) e in caso contrario richiedere preventivamente le autorizzazioni del caso;
- 2.13) l'affinamento progettuale dovrà riportare gli effetti dell'intervento sulla matrice Acqua e dovrà anche indicare le mitigazioni che verranno messe in atto durante l'esecuzione dei lavori in alveo con riferimento ai disposti di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/10/2010 e sue modifiche "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambiti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006". Gli interventi in progetto dovranno evitare di banalizzare il fondo alveo per mantenere un'alternanza di habitat adatti alla riproduzione ed alla sopravvivenza delle specie ittiche; inoltre dovrà essere verificato l'indice IQM prima e dopo l'intervento al fine di valutare l'impatto sulla morfologia del corpo idrico;
- 2.14) la stabilizzazione a cemento del fondo del canale di scarico potrà essere adottata solo per comprovate esigenze di funzionalità idraulica ed in assenza di soluzioni alternative meno impattanti, tenuto conto dei limiti indotti ai servizi ecosistemici del suolo;

- 2.15) il progetto dovrà prevedere la realizzazione di interventi di inerbimento e di rivegetazione degli argini realizzati, per quanto ammissibile dalla normativa vigente, nonché l'inserimento di talee radicate sulle scogliere;
- 2.16) ai fini dell'utilizzo dei materiali di scavo dovrà essere accertato lo stato di non contaminazione ai sensi del D.P.R. n. 120/2017, per l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti ex-D.Lgs. n. 152/2006;
- 2.17) il progetto dovrà contenere la ricognizione della consistenza delle fasce ripariali del Rio Essa e del Torrente Chisola; inoltre, dal momento che nell'area di intervento si possono ritrovare specie esotiche invasive inserite nelle black list regionali (D.G.R. n. 24-9076 del 27/05/2019), sarà necessario mettere in atto tutte le necessarie azioni per prevenire la diffusione e garantire la gestione delle specie individuate seguendo le indicazioni dell'allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale". La risistemazione di tali aree, ove sono presenti specie invasive, dovrà essere realizzata con una maggior percentuale di specie pioniere rispetto a quanto previsto nella cenosi definitiva a garanzia di un attecchimento maggiore con conseguente minore necessità di manutenzione. Per evitare che durante la fase di cantiere vengano dispersi dei semi o propaguli nelle aree circostanti, sarà necessario seguire le indicazioni contenute nell'Allegato B della citata D.G.R. Al fine di migliorare la qualità delle fasce ripariali, in osservanza dell'art. 14, comma 7 delle NdA del PPR, bisognerà prevedere un potenziamento di tali fasce attraverso la ricostruzione della continuità di un corridoio lungo le sponde, nell'ambito dei 10m della fascia di tutela, realizzato con specie arboree e arbustive costituenti gli habitat ripariali autoctoni. Il progetto esecutivo dovrà quindi descrivere gli interventi di rivegetazione delle aree ripariali e perifluviali, indicando gli obiettivi che si intendono conseguire, le specie utilizzate, la densità degli impianti, le indicazioni culturali (tali interventi dovranno essere condivisi con i settori regionali competenti e, se ritenuto necessario, con Arpa, quale supporto tecnico). La progettazione dovrà inoltre prevedere idonea manutenzione dei ripristini effettuati per un periodo di tempo congruo dalla fine della fase di cantiere (in genere 5 anni). Nel piano si dovrà prevedere la sostituzione delle fallanze durante il primo periodo di riposo vegetativo successivo all'impianto ed eventuali interventi di soccorso o misure correttive la cui necessità sia evidenziata dalle attività di monitoraggio. Le attività di manutenzione dovranno essere estese al canale di scarico, che dovrà essere mantenuto privo di vegetazione arboreo-arbustiva per assolvere alla sua funzione;
- 2.18) al fine di mantenere efficace la funzionalità dell'opera idraulica dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione;
- 2.19) prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà comunicare al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere i quantitativi e i siti di approvvigionamento dei materiali inerti necessari all'intervento (blocchi per la scogliera e materiale terroso per l'arginatura);
- 2.20) nella fase di cantiere si dovrà procedere preliminarmente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nei siti di intervento e al termine dell'intervento stesso le aree occupate dovranno essere ripristinate e i residui delle lavorazioni dovranno essere rimossi;
- 2.21) in fase di esecuzione dell'intervento, al fine di ridurre l'impatto sulla salute pubblica, si dovrà operare con la massima attenzione rispettando le misure considerate a progetto per ridurre le emissioni di polveri e di inquinanti; in particolare, per quanto riguarda l'emissione di polveri, si dovrà bagnare e coprire con teloni i materiali polverosi trasportati con autocarri, bagnare le piste sterrate utilizzate dai mezzi d'opera e i materiali polverosi eventualmente stoccati nelle aree di cantiere. Relativamente agli inquinanti, per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate, a cura e a carico nonché sotto la diretta e completa responsabilità dell'esecutore, le opportune precauzioni nonché messi in atto gli

interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali, sotterranee e del suolo da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, tutto ciò nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale (in particolare, le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/2006. In ogni caso, qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia). Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee e del suolo occorrerà: a) prevedere la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque, che saranno classificati come rifiuti speciali e conferiti per lo smaltimento finale e/o recupero presso soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti; b) garantire l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri e l'adozione di un protocollo di gestione dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali; c) garantire il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi; d) prevedere l'adozione di idonei sistemi di deviazione delle acque al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti di calcestruzzo in alveo; e) adottare sistemi di sedimentazione per evitare rilasci di materiali sospesi nelle acque superficiali.

- 2.22) durante i lavori e al termine di questi sarà necessario prevedere l'adozione di: a) specifiche prassi di gestione del soprassuolo vegetale e dei primi strati di terreno, che andranno asportati, stoccati, gestiti secondo idonee tecniche di ingegneria agraria; b) interventi di mitigazione per recuperare le aree occupate temporaneamente e definitivamente e/o opere di compensazione per gli impatti residui non mitigabili. Inoltre andrà assicurato il ripristino delle condotte irrigue esistenti nei tratti interessati dalle opere;
- 2.23) ai fini della mitigazione del rischio idraulico complessivo dell'ambito territoriale in esame andrà garantita una opportuna gestione (in esercizio) e manutenzione degli organi mobili in progetto nonché il loro presidio e chiusura in caso di allerta meteo, ciò al fine di scongiurare, tramite l'attuazione di specifiche procedure di protezione civile opportunamente inserite nella pianificazione di emergenza, la propagazione delle acque di esondazione lungo le direttrici costituite dai cavi irrigui/bealere;
- 2.24) al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori per le funzioni di competenza.